



n. 73.2010; Cass. n. 15562.2011; Cass. n. 14418.2013), ferma restando la competenza del Giudice ordinario per la decisione sulla domanda formulata dal fallito verso il suo debitore;

rilevato quanto all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che dall'esame della documentazione prodotta non pare sussistere (allo stato e salvi ulteriori approfondimenti della questione), neppure la legittimazione passiva del FALLIMENTO risultando *per tabulas* l'avvenuta notifica in data 5.7.2011 da parte di ~~XXXXXXXXXX~~-Spa a ~~XXXXXXXXXX~~ METODI ~~XXXXXXXXXX~~-Spa della cessione dei crediti vantati da ~~XXXXXXXXXX~~ RO Srl (e in oggi dalla procedura fallimentare) verso la medesima ~~XXXXXXXXXX~~-Spa (doc. n. 12 di fascicolo di parte opponente) quantomeno quelli di cui alle fatture nn. 36, 41, 44, 56 del 2011 (con esclusione solo del credito di cui alla fattura n. 107 del 2011 per l'importo di € 360,00=) e che a tale proposito detta notifica di cessione del credito sembra valida e pienamente efficace poiché la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 C.C. costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 1510.2001; Cass. n. 20143.2005);

considerato, peraltro, in ogni caso, che l'art. 56 della Legge Fallimentare consente ai creditori del soggetto fallito di compensare i loro crediti con i debiti verso il fallito stesso e detta disposizione è ispirata ad una esigenza di equità, in quanto riconosce il diritto, a chi viene a trovarsi nella posizione di creditore-debitore, di compensare le contrapposte ragioni, senza dover pagare, da un lato, il proprio debito per intero e, dall'altro, subire la soddisfazione del proprio credito in moneta fallimentare (che quasi sempre si traduce nell'integrale perdita del credito) e che detta compensazione può operare limitatamente ai crediti (anche non ancora esigibili) che siano sorti anteriormente al fallimento;

rilevato che ~~XXXXXXXXXX~~ Srl vanta posizioni creditorie verso il fallimento fondate sul medesimo rapporto obbligatorio in forza del quale traggono origine le pretese della procedura (in forza delle richiamate domande riconvenzionali di inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno);

valutato, pertanto, che anche dopo l'avvenuta declaratoria di inammissibilità dinanzi al Giudice ordinario della domanda di ~~XXXXXXXXXX~~ di riconoscimento di propri crediti verso la procedura, sarebbe, in ogni caso, necessario attendere, prima di ogni decisione sulla pretesa azionata dalla procedura in questo giudizio, verificare se ~~XXXXXXXXXX~~ Srl intenda procedere a formulare domanda di insinuazione al passivo fallimentare e, in tal caso, con ogni probabilità, disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295 C.P.C. in attesa della decisione della stessa Sezione Fallimentare in punto ammissione al passivo del fallimento dei crediti di ~~XXXXXXXXXX~~;

rilevato che in casi del tutto simili a quello oggetto del presente giudizio la Suprema Corte ha evidenziato che " (...) *premessa l'improcedibilità della domanda con la quale il creditore del fallito faccia valere in compensazione o in via riconvenzionale un credito verso il fallito nel giudizio promosso nei suoi confronti dal curatore fallimentare, va affermato che, quando la compensazione sia fatta valere in via di mera eccezione dal creditore in bonis, la compensazione giudiziale debba*



realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, la valutazione globale dei rapporti dare ed avere tra il Fallimento ed il creditore-debitore in *bonis* deve avvenire nell'ambito dello stesso giudizio o, laddove ciò non sia possibile, il Giudice della procedura ordinaria deve sospendere in attesa delle decisioni pregiudiziali della Sezione fallimentare;

ritenuto, in conclusione, che nell'ipotesi esaminata, per tutti i motivi esposti, da un lato non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del procedimento monitorio e, dall'altro, occorre verificare se ~~MEMORIE ISTRUTTORIE~~ si sia insinuata al passivo fallimentare e/o intenda insinuarsi al passivo fallimentare per il credito fatto valere in via riconvenzionale nel presente giudizio nei confronti della fallita;

rilevato che, in attesa di detti possibili sviluppi, occorre fissare udienza di trattazione per verificare gli sviluppi della situazione anche nella procedura fallimentare e per concedere alle parti, se richiesti, i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C.;

**P.Q.M.**

**RESPINGE**

**l'istanza formulata dal FALLIMENTO DI ~~VIRIDIA S.p.A.~~ in liquidazione di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;**

**DICHIARA**

**l'inaffidabilità nel presente giudizio delle domande riconvenzionali di accertamento di inadempimento contrattuale e di risarcimento danni formulate da ~~MEMORIE ISTRUTTORIE~~ Srl nei confronti di FALLIMENTO DI ~~VIRIDIA S.p.A.~~ in liquidazione risultando oggetto di eventuale richiesta di insinuazione al passivo del fallimento e di conseguente competenza della Sezione Fallimentare;**

**RINVIA**

**per concessione se richiesti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 C.P.C. all'udienza del 29.1.2016 ore 10.30**

Si comunichi

Savona 3.11.2015

Il Giudice  
Dr. LUIGI ACQUARONE